



Al Direttore
Ai Responsabili d'Area

SEDE

Oggetto: conflitto sulle autocertificazioni. Direttiva

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni, nei rapporti, a qualsiasi titolo, con cittadini e imprese acquisiscono i dati in maniera diretta ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, ovvero attraverso l'utilizzo dell'autocertificazione (art. 46) o della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (art. 47). I controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle suddette dichiarazioni, così come disciplinati dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono indispensabili per evitare abusi che, oltre ad intaccare la credibilità dello strumento, potrebbero ripercuotersi sulla validità degli atti collegati.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive si pongono quale ulteriore misura volta a prevenire eventuali fenomeni corruttivi, essendo finalizzati a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici di qualsiasi specie.

Fermo restando l'obbligatorietà di controllo totale sulle dichiarazioni presentate dai soggetti risultati vincitori nelle procedure selettive per l'assunzione di personale, nonché dei soggetti che, a seguito dell'inserimento nelle relative graduatorie, siano reclutati successivamente, ovvero gli venga affidato un incarico di collaborazione o consulenza, le restanti verifiche potranno essere condotte a campione.

A tal riguardo si rammenta la disposizione dell'art. 264 del D.L. 34 del 19/05/2020 (cd Decreto Rilancio): *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*.

Si ritiene di poter suggerire come congrua una verifica effettuata almeno sul un campione pari al 10%.

Dovrà essere trasmesso entro il 15 di ottobre p.v. report indicante gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni acquisite nell'anno 2021, giusto Cronoprogramma delle Attività e dei Monitoraggi di tutte le Aree, allegato all'aggiornamento PRPCT 2021-2023.

RPCT
Lina Ferrari

ODV
Gianfranco Gugole

Verona il 6 luglio 2021



Dasa-Rägi
EN ISO 9001:2015
IQ-1203-36

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

ATER - Piazza Pozza, 1 c/e - 37123 Verona - Tel. 045 8062411 - Fax 045 8062432
http://www.ater.vr.it - pec: protocolloatervr@legalmail.it - e-mail: info@ater.vr.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00223640236 - C.C.I.A.A. Verona - REA VR - 256408